



il Tribunale di NAPOLI NORD  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*in linea fino al 30 gennaio 2019*

Il Tribunale di Napoli Nord , sezione civile Prima, riunito in camera di consiglio, così composto:  
DR.SSA Paola Bonavita Presidente  
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore  
DR.SSA Valentina Ferrara giudice  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 2042 del R. G. dell'anno 2017, passata in decisione all'udienza del 4.6.18 , avente ad oggetto: morte presunta, e vertente

TRA

Bardellino Silvio, nato a San Cipriano D'Aversa il 1.1.1947 cod Fisc. BRDSL47A01H798G e residente a Minturno in Via Fico Tonda nr. 36;  
Bardellino Salvatore, nato a San Cipriano D'Aversa il 03.04.1937 cod. fisc. BRDSVT37D03H798V, ivi residente in Via Palermo, 5;  
difensore Avv. Franco Ciufò, del Foro di Cassino,  
domicilio eletto presso studio legale in Minturno in Via Appia n. 897,  
RICORRENTI

E

BARDELLINO FILOMENA, nata a San Cipriano d'Aversa il 12.11.1935 e residente a Casal di Principe (CE) in Via Catullo, 7,  
BARDELLINO MARIA, nata a San Cipriano d'Aversa il 27.6. 1935 e residente San Marcellino (CE) in Via Lecce, 19,  
difensore avv, Franco Ciufò  
domicilio eletto presso studio legale in Scauri di Minturno alla Via Appia, 897,  
RESISTENTI

E

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli  
INTERVENTORE NECESSARIO

CONCLUSIONI

I ricorrenti, i resistenti ed il PM hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.6.17 ex art. 726 cpc, promosso dai signori Bardellino Silvio e Salvatore, iscritto al nr. R.G. 2042/17, veniva chiesta, all'intestato Tribunale, la dichiarazione di morte presunta del proprio germano Bardellino Antonio, nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 4.5.1945, (Cod. Fisc. BRDNTN45E04H798S); Giusto provvedimento del Presidente dr. Paola Bonavita del 14.06.2017, depositato in Cancelleria il 15.06.2017, veniva ordinata la pubblicazione, per estratto, della domanda due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due Giornali, con invito a chiunque fosse in possesso di notizia dello scomparso - Bardellino Antonio- di farle pervenire all'intestato Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Tanto premesso i ricorrenti adempivano quanto loro richiesto provvedendo alle pubblicazioni sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: n° 83 del 15.07.2017 e n. 88 del 27.07.2017 nonché sul quotidiano "IL TEMPO" e "LIBERO" il 14.07.2017 e 15.07.2017

Decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione senza notizia alcuna in merito al Bardellino, su istanza dei ricorrenti, veniva disposta l'udienza di comparizione di questi ultimi, e degli altri soggetti di cui all'art 726 cpc. Si costituivano altresì le resistenti Bardellino Filomena e Maria aderendo alla domanda dei ricorrenti. Il Gi procedeva aex art 728 cpc ad interrogare le persone comparse nonché a richiedere informazioni ai CC di SAN CIPRIANO D'AVERSA in ordine non solo alle vicende penali che avevano visto coinvolto il predetto, ma anche in ordine alla eventuale identità della moglie e/o della compagna e esistenza in vita delle predetta e identità di figli legali e/o di soggetti ai quali veniva attribuita la paternità sociale ad ANTONIO BARDELLINO pur in assenza di formale riconoscimento

All'esito degli atti istruttori suddetti, all'udienza del 4.6.18 il Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si riservava di decidere.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che il ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 726 cpc nei termini stabiliti.

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Le circostanze di cui al ricorso hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai ricorrenti 16.4.18 nel corso della quale Bardellino Salvatore dichiarava: non ho notizie di mio fratello Antonio da prima del 1988. Non sono in grado di dire dove sia e se sia ancora in vita. Per quanto mi riguarda non abbiamo più notizie di nessun tipo. Lui ha avuto problemi con la giustizia, ricordo che ha anche scontato una pena di quattro mesi. Nulla posso riferire. Neanche i miei fratelli né le mie sorelle hanno più avuto notizie di Antonio da prima del 1988. Per quanto mi consta lui da prima dell'88 si rese irreperibile in quanto veniva ricercato dalle forze dell'ordine e si è dato alla latitanza. Bardellino Silvio dichiarava: io da aprile 1988 non ho più alcuna notizia di mio fratello Antonio che all'epoca era già latitante da parecchi anni. Preciso che in quell'anno io fui destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale e quindi mi dovetti allontanare. Da allora non ho più avuto alcun rapporto con mio fratello né di persona, né telefonico, né epistolare; per quanto io so, come già detto, lui si rese latitante per sottrarsi ad un ordine custodiale. Preciso che ho anche sentito e letto che alcuni collaboratori di giustizia hanno riferito la circostanza dell'intervenuto decesso per morte violenta di mio fratello Antonio. Di più non posso dire. Preciso che io ho rapporti con i figli di Antonio che si sono trasferiti all'estero a Santo Domingo e sono rimasti in contatto con me e neanche loro hanno notizie di mio fratello ; preciso che quando parlo dei "figli" di Antonio mi riferisco a quelli che io considero i miei nipoti, ma per la legge non hanno alcun rapporto di parentela né con mio fratello né con me in quanto lui, essendo latitante al momento della nascita, non ha mai provveduto a riconoscerli.

Le informazioni acquisite da questo ufficio, considerato il notevole lasso temporale trascorso dalla scomparsa, non hanno sortito esito alcuno. I CC in particolare giusta informativa del 25.5.18 rappresentavano che Bardellino Antonio ha operato in questo territorio a capo dell'omonimo clan affiliato all'organizzazione criminale nuova famiglia estendendo la propria influenza sul territorio ubicato a cavallo delle province di Napoli e Caserta con propaggini fino al basso Lazio e affari all'estero localizzati in Brasile ed in Spagna. Gli ultimi atti certi tali da far risalire l'esistenza in vita del Bardellino sono pervenuti con la comunicazione della concessione della libertà provvisoria su cauzione il 6 febbraio 1984 quando il Bardellino era recluso in Spagna. Del Bardellino si parlerà fino a maggio 1988 data in cui il suo braccio destro Basile Luigi alias il marsigliese confessò che Antonio Bardolino era stato ucciso in Brasile per mano di Mario Iovine. E' questo il periodo in cui, dopo svariati omicidi in danno di personaggi appartenenti alla nuova famiglia, cessa la supremazia dei Bardelliniani per passare all'organizzazione camorristica del clan dei Casalesi capeggiata da Schiavone Francesco alias Sandokan. Il Bardellino risulta altresì cancellato per irreperibilità dall'ufficio anagrafe in data 22/2/93. I CC riferivano altresì che il Bardellino risulta coniugato senza prole con Bretto Maria Immacolata che unitamente al figlio Bretto Salvatore (nato 4.6.83) risiede attualmente a San Cipriano D'Aversa via Napoli.

Il collegio osserva che per quanto si attribuisca la paternità sociale del predetto Bretto Salvatore al Bardellino non vi sia alcun rapporto di legale parentela in assenza di riconoscimento o comunque attesa la mancata operatività della presunzione di paternità in costanza di matrimonio. Il collegio ritiene pertanto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per dichiarare la morte presunta di Bardellino Antonio, scomparso da oltre 30 anni, alla data che si indica del 31.5.1988 epoca alla quale risalgono le ultime notizie sullo stesso ( con precisione il Collegio osserva che genericamente Basile Luigi ha riferito agli inquirenti l'omicidio nel mese di maggio di quello stesso anno e pertanto si reputa di individuare il giorno del decesso presunto nell'ultimo giorno del mese di maggio dell'anno 1988).

La richiesta di morte presunta può essere accolta in assenza di notizie ufficiali nonostante le ricerche disposte illo tempore, i numerosi ordini di cattura di cui era destinatario e nonostante il «presunto cadavere» del latitante non sia mai stato trovato - peraltro in tal caso si parlerebbe di morte certa e non già presunta - e nonostante di fatto non vi sia stato alcun processo per quell'omicidio, benchè saltato agli onori della cronaca.

Le spese della procedura restano a carico delle parti che le hanno anticipate non potendo essere liquidate sulla scorta del criterio della soccombenza, trattandosi di giurisdizione necessaria.

La presente sentenza emessa dovrà essere, ai sensi dell'art. 729 cpc, inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per un periodo di mesi sei.

**P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede:

- dichiara presunta la morte di Bardellino Antonio, nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 4.5.1945, (Cod. Fisc. BRDNTN45E04H798S) alla date del 31.5.1988.
- Dichiarà irripetibili le spese del giudizio.
- Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per un periodo di mesi sei.
- Manda la cancelleria per gli adempimenti ex art 729 cpc .

Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 14.6.18

Il giudice est.  
Dr.ssa Valeria Rosetti